



488

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 2024-006067/AREA II

Torino, 16 aprile 2024 72272

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte
TORINO

Al Signor Sindaco
della Città Metropolitana
TORINO

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Ufficiali elettorali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Al Signor Presidente
della Corte d'Appello
TORINO

Al Signor Presidente
del Tribunale
TORINO

Al Signor Presidente
del CORECOM Piemonte
TORINO

Al Signor Questore
TORINO

Al Signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
TORINO



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
TORINO



Ai Signori Dirigenti
delle Aziende Sanitarie Locali
di Torino e provincia
LORO SEDI



Ai Dirigenti
degli Uffici periferici dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte.

Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Primi adempimenti dei procedimenti elettorali.

Il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 30 del 12 aprile 2024, ha reso noto che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2024 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76.

Con decreto del Prefetto di Torino dell'11 aprile 2024 sono stati convocati per i medesimi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Infine, con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 13 dell'8 aprile 2024, sono state indette per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno anche le elezioni del presidente della Regione e del consiglio regionale del Piemonte.

* * *

Le operazioni di votazione, come noto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, si svolgeranno nel giorno di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e nel giorno di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23; mentre per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco si svolgeranno nel giorno di domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nel giorno di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo avranno inizio, domenica 9 giugno 2024, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna delle consultazioni in contemporaneo svolgimento, mentre le operazioni di scrutinio per le eventuali elezioni regionali e/o comunali, verranno rinviate alle ore 14 di lunedì 10 giugno, dando la precedenza allo spoglio dei voti per le elezioni regionali.

In caso di turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 24 giugno 2024, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

* * *

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti per l'organizzazione dei procedimenti afferenti alle predette consultazioni elettorali.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Come comunicato dal suddetto Ministero dell'Interno, con circolare n. 32 del 15 aprile 2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile u.s. è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Con la medesima circolare n. 32, il Ministero dell'Interno ha altresì reso noto che sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata pubblicata la delibera 90/24/CONS, con cui la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.

B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

C) Costituzione degli Uffici elettorali provinciali per le elezioni europee

Non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, e quindi non prima del 30 maggio e non oltre il 4 giugno 2024, presso i tribunali nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia si costituiscono gli Uffici elettorali provinciali.

D) Revisione straordinaria delle liste elettorali

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, con la predetta circolare n. 30 del 12 aprile 2024 è stata disposta in tutti i Comuni l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 23 aprile 2024**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Entro giovedì 25 aprile 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 25 aprile 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 5 maggio 2024, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 9 giugno 2024**, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera b, del citato decreto-legge n. 7/2024, mentre sabato 8 giugno 2024 costituisce anticipazione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 10 maggio 2024, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscriverne nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 25 maggio 2024, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 25 maggio 2024, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

E) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni europee

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, il giorno di **giovedì 25 aprile 2024** (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei Signori Sindaci e Commissari, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni europee nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Il manifesto sarà inviato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e sarà distribuito da questa Prefettura, per il tramite delle competenti Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, in ragione di tre esemplari per sezione, ai fini della conseguente affissione di due esemplari per sezione in luoghi pubblici del comune, previo inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Si unisce il modello di manifesto in formato word (modello n. 1/EUR), al fine della cennata pubblicazione all'albo pretorio *online*.

F) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e comunali

Lo stesso 45° giorno antecedente quello di votazione, cioè giovedì 25 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 15, c. 6, lett. a), della L. R. del Piemonte, n. 12 del 2023, e ss.mm.ii., gli stessi Sindaci e Commissari dovranno curare la pubblicazione all'albo pretorio *online* e l'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione, a firma del Sindaco (o altro organo di vertice del Comune), utilizzando l'apposito modello 1/AR, già fornito dalla Regione Piemonte.

Inoltre, sempre il **45° giorno antecedente quello di votazione, cioè giovedì 25 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 18, c. 1, del DPR n. 570 del 1960, i Sindaci e i Commissari dei Comuni interessati anche dalle elezioni amministrative disporranno la pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione, a firma del Sindaco (o di altro organo di vertice del Comune).

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM) che i comuni interessati dalle predette consultazioni potranno utilizzare, come campione, per la successiva stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Per la predisposizione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative, i Comuni interessati dalle stesse valuteranno di utilizzare il predetto modello 8/COM, unito alla presente circolare, o il modello 5/AR fornito dalla Regione Piemonte.

Dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio *online* e affissione nei luoghi pubblici dei manifesti di convocazione dei comizi delle consultazioni elettorali richiamate in oggetto, codesti Comuni vorranno fornire un cenno di assicurazione alle rispettive Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, le quali, a loro volta, daranno notizia a questa Prefettura, **non oltre le ore 12.00 di giovedì 25 aprile** e secondo le modalità che saranno in seguito comunicate, del compiuto adempimento da parte di tutti i Comuni rientranti nel proprio ambito territoriale di competenza.

G) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per arredamento seggi

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell'anzidetta pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi **entro il 26 aprile 2024**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci e i Commissari, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - che sarà dello stesso colore della scheda di votazione per ogni consultazione elettorale contemporaneamente in svolgimento e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa

Per quanto riguarda le elezioni regionali, la Regione Piemonte fornirà apposite urne in cartone, recanti lo stemma e la scritta "Regione Piemonte".

H) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati a rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 30 aprile 2024** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si porta all'attenzione dei comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che, **dal 15 aprile è reso disponibile il servizio di invio online**, tramite l'area riservata del portale ANPR (raggiungibile all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it>), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali da parte dei cittadini comunitari stessi. L'ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

“Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE”, disponibile nella sezione “Liste elettorali” dell'applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell'area Documentazione tecnica del portale ANPR.

Le specifiche tecniche dei web services per l'integrazione del flusso relativo al nuovo servizio con gli applicativi gestionali sono disponibili al seguente link <https://github.com/italia/anpr/issues/4480>

I) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi **entro il 1° maggio 2024**, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente circolare prefettizia, prot. n. 2024-005153 del 3 aprile u.s., punto 3.

J) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione”.

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: per le elezioni europee, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per le elezioni regionali,



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

nell'ambito del territorio della regione della quale si è elettori; per le elezioni comunali, nell'ambito del comune del quale si è elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**. Tale ultimo termine (20 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Su quanto sopra, si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

K) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti sia di martedì 30 aprile che di mercoledì 1° maggio); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **sabato 27 e domenica 28 aprile**, almeno nelle ore antimeridiane, e **lunedì 29 aprile**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

L) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali.

Sempre per i medesimi fini e adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali, gli uffici comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 10 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 11 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

M) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine”.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni, che saranno distribuite da questa Prefettura, con la consueta collaborazione delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per ciascuna delle consultazioni elettorali di che trattasi (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni comunali) che sono già consultabili sul sito del Ministero.

N) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa e nuovi servizi ai cittadini per l'acquisizione con modalità telematiche dei certificati elettorali

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di PEC, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 ottobre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223", in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'Interno del 2022 e **può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati**, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale dato continuerà ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021.

Sul contenuto e le disposizioni impartite con la presente circolare, si richiama la particolare attenzione dei Signori Sindaci e Commissari, dei Signori Segretari comunali, dei



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Signori Presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nonché degli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

p. IL PREFETTO
Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
(Naldi)